



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 968 DEL 11/12/2022

SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE LAVORO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL RG. N. 106/2022 - N. 128/2022 RETTIFICATA EX ART. 287 CPC. CON ORDINANZA DI CORREZIONE DEL 16/11/2022. CONFERIMENTO INCARICO DI LEGALE ALL'AVV. ROBERTO ARPINATI PER PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART 543 CPC - CIG Z7F38E2E5A

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, durante una ispezione avvenuta nell'anno 2005, aveva sollevato censura verso la delibera 39/2001 che aveva dato vita a concorsi interni per dirigente al Comune di Cattolica, ritenendola contraria al principio di concorso pubblico per almeno la metà dei posti;
- il Comune di Cattolica adeguandosi alla tesi dell'ispettorato, con determinazione dirigenziale n. 766/2006 annullava gli atti della procedura interna di concorso e reinquadrava il dipendente di ruolo il sig. omissis alla categoria D1, ridefinendo un nuovo assetto organizzativo con GC 195/2006;
- il dipendente contestava ed impugnava ex artt- 65 e 66 d.lgs 165/2001 gli atti e procedeva alla richiesta del tentativo di conciliazione ;
- in data 5/3/2007 veniva sottoscritta una ipotesi di accordo tra il Dirigente al Personale e il dipendente che veniva successivamente approvata dal Comune di Cattolica Con Deliberazione GC 51/2007;
- tale ipotesi di accordo trasfusa in data 15/5/2007 in accordo transattivo patrocinato dal Presidente del collegio di conciliazione della PDL di Rimini prevedeva che:
 - il dipendente rinunciava all'impugnazione dei provvedimenti ablatori a lui sfavorevole ed alla pretesi risarcitorie;
 - venisse attribuita una posizione organizzativa stabile in base alla quale gli veniva riconosciuta la qualifica professionale D5 a decorrere dal 1/1/2007, con relativa indennità di risultato massima al 25% della retribuzione di posizione , oltre ad un assegno ad personam che gli consentisse di mantenere una retribuzione globale di fatto confrontabile con quelle che percepiva quale dirigente;
- dopo circa due anni dalla transazione interveniva la Procura Regionale della Corte dei Conti, la quale sosteneva che le concessione fatte al dipendente omissis con l'accordo transattivo dovevano ritenersi illegittime e nulle perché in violazione della normativa della contrattazione collettiva nazionale;
- Il Comune di Cattolica proponeva quindi ricorso al Tribunale di Rimini per impugnazione per nullità dell'accordo stragiudiziale del 5/3/2007 recepito con determinazione dirigenziale n. 357/2007;
- Il Tribunale di Rimini dichiarava la nullità della transazione affermando che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire

inquadramenti in violazione del contratto collettivo senza modificare pertanto la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie;

- contro la sentenza del Tribunale di Rimini veniva proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna la quale nel respingerlo ribadiva le considerazioni del Tribunale di Rimini specificando come tutte le concessioni fatte al dipendente nella transazione risultavano contrarie alla contrattazione collettiva la quale non consente deroghe *in melius* a titolo individuale ne consente il riconoscimento di una progressione economica orizzontale senza un procedimento selettivo, ne di stabilizzare una posizione organizzativa né l'attribuzione di assegni ad personam in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contatti collettivi. La Corte ha ritenuto che la causale transattiva non consente alla Pubblica Amministrazione di disporre del rapporto individuale di lavoro anche in deroga alle norme di legge e alla contrattazione collettiva;

- il dipendente avverso la citata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione notificandolo presso lo studio dell'Avvocato domiciliatario in data 24/05/2017;

- con delibera della Giunta comunale nr. 110/2017 veniva incaricato del patrocinio legale l'avvocato Roberto Arpinati del foro di Forlì;

- il procedimento si è concluso con sentenza nr. 14070 del 21/05/2021 che ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali;

- la Giunta comunale con propria delibera nr. 149/2021 incaricava il citato legale del recupero delle somme di cui alle citate sentenze come da attestazione del dirigente del 1° Settore del 1/9/2021;

- la controparte, per il tramite del proprio legale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con proprio atto depositato agli atti d'ufficio e trasmesso dall'Avv. Arpinati via e-mail in data 14/03/2022;

- il comune di Cattolica si è costituito avverso il citato atto di opposizione incaricando l'Avv. Arpinati dell'assistenza legale;

- il procedimento iscritto al r.g. al nr. 106/2022 si è concluso con sentenza del Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza nr. 128/2022;

RILEVATO che la sentenza testualmente riporta le seguenti conclusioni:

“Per la parte opponente :

Revocare, in quanto palesemente erroneo, il Decreto Ingiuntivo n. 226/2021 del 28.12.2021 (RG n. 809/2021) ed accertare la non debenza di restituzione delle trattenute fiscali effettuate dall'ex datore di lavoro Comune di Cattolica sulla somma di € 47.024,87 lordi e residui € 24.491,66 lordi a suo tempo indebitamente corrisposti. Vinte le spese.

Per la parte opposta :

Previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, respingersi l'interposta opposizione con tutti i provvedimenti conseguenti;

- in via subordinata, condannarsi il Sig. Omissis a pagare al Comune di Cattolica per la causale di cui al

ricorso e alla narrativa la somma di € 16.988,50, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo;

- vinte le spese di causa.” ;

EVIDENZIATO che:

- il legale patrocinatore con propria relazione depositata agli atti d'ufficio, nel rilevare la contraddittorietà della sentenza, si è espresso positivamente sulla possibilità di intraprendere la strada del ricorso ex art. 287 c.p.c. e ss.mm., al fine di ottenere una interpretazione autentica della stessa da parte del Giudice che l'ha emessa;

- determinazione dirigenziale nr. 928/2022 veniva incaricato l'Avv. Arpinati di procedere con l'istanza di correzione della sentenza di cui sopra ex art. 287 c.p.c;

- il procedimento si è concluso con ordinanza del Giudice del Lavoro di Rimini del 16/11/2022 che stabilisce quanto segue:

“Dispone che il dispositivo della sentenza n. 128\2022 in data 14\09\2022 sia corretto nel senso che nel dispositivo al punto 1) dopo le parole “ ... pari ad € 16.988,50...” sia aggiunta la seguente frase : “ ...e condannando omissis al pagamento in favore del Comune di Cattolica della predetta somma di denaro pari a € 16.988,50 oltre interessi dalla domanda al saldo.” .

CONSIDERATO che a questo punto occorre procedere con avviando ex art 543 cpc il procedimento di pignoramento presso terzi al fine di recuperare l'importo previsto dalla sentenza e tutela dell'interesse pubblico dell'Ente;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Roberto Arpinati, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso con nota inviata via e mail il 11/A del 17/11/2022 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni

previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
- è stato chiesto all'ANAC i seguente CIG: Z7F38E2E5A;

RITENUTO, quindi,

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di conferire per una spesa di € 925,75 oltre accessori di legge (Cpa, Iva, contributo unificato, spese di notifica, marche da bollo) come risultante dal preventivo del 11/A DEL 17/11/2022 depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa, l'incarico legale ex art. 543 cpc per il procedimento di pignoramento presso terzi delle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini sez. Lavoro n. 128/2022 come rettificata ex art. 287 c.p.c e ss.mm. con ordinanza di correzione del 16/11/2022, all'avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Viale Matteotti nr. 97 P.I. 03845390404, con ogni facoltà di legge;
- 5) di assumere per l'ammontare di € 1.420,60 l'impegno di spesa a carico sul capitolo 441003 del bilancio di previsione corrente esercizio, Piano dei conti 1.09.99.04.000;
- 6) di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale, il Funzionario Servizio Contenzioso Affari Legali quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/12/2022

Firmato
Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)